

# FORFETTIZZAZIONE DUBBIA I RICORSI SONO POSSIBILI

di MAURIZIO VILLANI\*

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO  
Mercoledì 20 luglio 2016

**I**l presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

In ogni caso, deve sempre essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999. La tariffa è composta da una parte fissa attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa.

Oltre alla parte fissa, la tariffa prevede anche una parte variabile per la cui attribuzione gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze.

Occorre precisare che per i coefficienti potenziali di produzione il succitato D.P.R. si basa esclusivamente su formule e sigle secondo espressioni numeriche incomprensibili, inidonee a motivare correttamente i risultati esposti e, soprattutto, a consentire al contribuente la verifica dell'esattezza e proprietà della somma pretesa.

CONTINUA A PAGINA II >>

VILLANI

## I ricorsi sono possibili forfettizzazione dubbia

>> CONTINUA DALLA PRIMA

**I**nfatti, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l'elemento della copertura totale del costo del servizio non può essere confuso con quello della determinazione dell'onere individuale da porre a carico degli utenti.

Oltretutto, la legge si limita a raccomandare la copertura integrale del costo complessivo del servizio comunale, tacendo del tutto sui limiti per la determinazione delle tariffe individuali, in palese violazione del principio di legalità sancito dall'art. 23 della Costituzione.

Appunto per questo, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sezione 2 - con la sentenza n. 1891 del 1° giugno 2015, su mia precisa eccezione, ha annullato una cartella esattoriale Tares per l'anno 2013, disapplicando il succitato regolamento, con motivazioni valide anche per la Tari.

In ogni caso, a voler tacere delle questioni giuridiche di cui sopra, si fa presente che il regolamento n. 158/1999, anche se in maniera presuntiva, ha stabilito per le utenze non domestiche coefficienti potenziali di produzione in kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (tabella 4a per le attività in comuni superiori a 5.000 abitanti e tabella 4b per le attività in comuni fino a 5.000 abitanti).

Di conseguenza, se il Comune di Lecce ha proceduto ad individuare ed approvare in base al D.P.R. n. 158/1999, lo stesso deve rispettare le condizioni, seppur presuntive, dello stesso regolamento e quindi non può

genericamente ed immotivatamente ripartire il costo in misura forfettaria al 50% per le attività domestiche e per quelle non domestiche, altrimenti si è di fronte ad una evidente violazione del principio europeo «chi inquina paga» che è alla base della Tari.

In definitiva, per tutelare i propri interessi fiscali, il contribuente può proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale oppure può chiedere il rimborso entro cinque anni dal pagamento e proporre ricorso avverso il silenzio rifiuto. In ogni caso, si può sempre proporre ricorso al Tar avverso il regolamento comunale.

La Commissione tributaria può disapplicare il regolamento comunale se lo ritiene illegittimo, come ha deciso con la succitata sentenza n. 1891/2015.

Da ultimo occorre rilevare che appare fuori controllo la fase determinante della quantificazione del costo complessivo del servizio, lasciata alla discrezionalità dei suoi gestori (Comuni, Concessionari, Società partecipate), attraverso la costruzione di un piano finanziario - relazione tecnica sui vari, complessi fattori, attivi e passivi, del costo effettivo del servizio, le cui risultanze conclusive sono le tariffe, da onorare a piè di lista e senza riscontri da parte di organi tecnici esterni di controllo, come ha rilevato anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella nota del 18 agosto 2014.

\* (Avvocato Tributario in Lecce. Patrocinante in Cassazione. [www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it) - e-mail [avvocato@studiotributariovillani.it](mailto:avvocato@studiotributariovillani.it))